

**Legge
sulle funi metalliche
(LFM)
(del 17 dicembre 2009)**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 11 settembre 2009 n. 6268 del Consiglio di Stato,

decreta:

Scopo

Art. 1 La presente legge si prefigge di:

- a) garantire sul territorio uno sviluppo controllato ed ordinato degli impianti a fune metallica;
- b) contribuire alla sicurezza della navigazione aerea;
- c) evitare che la presenza degli impianti a fune metallica ostacoli in modo determinante la gestione del bosco di protezione.

Campo di applicazione

Art. 2 ¹La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e lo smantellamento degli impianti a fune metallica destinati esclusivamente al trasporto di merci, che non soggiacciono all'obbligo di concessione federale e che non rientrano nel campo di applicazione del Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le scivole esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.

²Sono considerati impianti a fune metallica i fili a sbalzo e le teleferiche fisse e temporanee dotati di una stazione di partenza e di una d'arrivo.

Banca dati degli impianti

Art. 3 ¹Il Consiglio di Stato riceve le notifiche concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea ai sensi della legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA) e dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica del 23 novembre 1994 (OSIA), le esamina dal profilo formale e le trasmette alla competente autorità federale.

²Esso istituisce e tiene aggiornata una banca dati cantonale degli impianti a fune metallica che non costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea ai sensi della LNA e dell'OSIA. La stessa è accessibile al pubblico.

Costruzione

Art. 4 ¹La costruzione di un impianto a fune metallica è retta dalla legge edilizia del 13 marzo 1991.

²L'inizio dei lavori di costruzione è in ogni caso subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione di esercizio.

Esercizio

Art. 5 ¹L'esercizio di un impianto a fune metallica soggiace al rilascio di un'autorizzazione del Consiglio di Stato.

²L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata al proprietario dell'impianto se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'impianto che costituisce un ostacolo aereo ai sensi della legislazione federale sulla navigazione aerea beneficia dell'autorizzazione rilasciata dalla Confederazione;
- b) l'impianto è necessario e non intralcia in modo determinante la gestione del bosco di protezione;
- c) il proprietario ha fornito i dati tecnici dell'impianto, in particolare le coordinate e l'altezza o la distanza massima dal suolo misurata verticalmente ed un'autocertificazione tecnica dello stesso;
- d) il proprietario ha stipulato una sufficiente copertura assicurativa contro le conseguenze della responsabilità civile per il periodo di validità dell'autorizzazione d'esercizio e ha prodotto adeguate garanzie per la copertura dei costi di rimozione dell'impianto;
- e) il proprietario ha prodotto copia dei contratti di servitù conclusi con i proprietari dei fondi sorvolati e dei fondi sui quali si trovano la stazione di partenza e la stazione di arrivo dell'impianto.

³L'autorizzazione viene concessa per una durata massima di cinque anni e può essere soggetta a oneri e/o condizioni.

Rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 6 L'autorizzazione d'esercizio dell'impianto viene rinnovata alle condizioni poste per il suo rilascio.

Responsabilità

Art. 7 ¹Il proprietario dell'impianto è responsabile della costante e buona manutenzione dell'impianto.

²È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Cantone per eventuali danni cagionati a persone o a cose dovuti alla presenza o all'esercizio di un impianto a fune metallica.

Rimozione

Art. 8 ¹Se l'impianto è in disuso o non è più a beneficio di un'autorizzazione, il Consiglio di Stato ordina al proprietario la rimozione e il ripristino del fondo.

²I costi di rimozione sono a carico del proprietario dell'impianto.

³Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente l'avvenuta rimozione.

⁴Gli impianti a fune metallica in disuso e senza proprietario conosciuto, se costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea oppure intralciano la gestione del bosco di protezione, vengono smantellati dal Consiglio di Stato previa pubblicazione di una diffida sul Foglio ufficiale cantonale. Resta riservata la facoltà del Consiglio di Stato di recuperare le spese di rimozione presso i proprietari dei fondi toccati.

Organizzazione e procedura

Art. 9 Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento l'autorità incaricata dell'esecuzione della presente legge e le procedure di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione.

Tasse

Art. 10 ¹Per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio il proprietario dell'impianto è tenuto a pagare una tassa.

²Il Consiglio di Stato stabilisce tramite regolamento l'importo della tassa, in particolare in funzione della lunghezza dell'impianto e della sua altezza massima sul terreno (AGL), ritenuto un massimo di 5'000 franchi.

³Le teleferiche forestali per l'esbosco di legname non soggiacciono al prelievo di tasse.

Contravvenzioni

Art. 11 ¹Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge e segnatamente:

- a) mette in esercizio un impianto a fune metallica senza essere provvisto dell'autorizzazione necessaria;
 - b) mantiene in esercizio un impianto a fune metallica nonostante non gli sia stata rinnovata l'autorizzazione necessaria;
 - c) fornisce all'autorità indicazioni inesatte o false sulla base delle quali l'autorità rilascia l'autorizzazione necessaria;
 - d) utilizza l'impianto per altri scopi che per il trasporto di materiale;
- è punito con la multa sino a 20'000 franchi.

²Le contravvenzioni sono perseguite in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.¹

Ricorsi

Art. 12² ¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Vigilanza

Art. 13 ¹Il Consiglio di Stato vigila sull'esecuzione della presente legge.

²I Comuni e i proprietari dei fondi toccati o sorvolati collaborano con il Consiglio di Stato, segnalando la presenza di impianti non autorizzati e fornendo la documentazione e le informazioni necessarie.

¹ Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

² Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477 e 481.

Disposizione transitoria

Art. 14 ¹Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge mantengono la propria validità sino alla loro scadenza.

²Il rinnovo delle autorizzazioni di cui al capoverso precedente è subordinato all'adempimento dei criteri di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. a, b, c, d, e.

Norma abrogativa

Art. 15 La Legge sulle funi metalliche del 3 dicembre 1912 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 16 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.³

Pubblicato nel BU **2010**, 57.

³ Entrata in vigore: 1° marzo 2010 - BU 2010, 57.